

**ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 30.629      RACCOLTA N. 21.168**

**=== STATUTO DELLA FONDAZIONE OPERA PIA GARELLI E.T.S. ===**

**===== Premessa =====**

La Fondazione "OPERA PIA GARELLI E.T.S." trae le sue origini dal lascito dell'Avv. Nicolò Garelli che nelle tavole di fondazione dispose di fondare: *in Garessio Borgo Poggiuolo un Istituto avente per scopo la beneficenza a favore dei poveri d'ambo i sessi in tutto od in parte inabili al lavoro nati e dimoranti nel Comune ed ivi residenti.*

L'Ente fu eretto in Ente morale con decreto del Luogotenente generale di Vittorio Emanuele III in data 03.02.1918.

**===== Art. 1 =====**

**===== (Sede, durata, disciplina) =====**

1.1 La Fondazione denominata "OPERA PIA GARELLI E.T.S." ha sede nel Comune di Garessio (d'ora in avanti denominata "Fondazione"). Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

1.2 La Fondazione ha durata indeterminata.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

**===== Art. 2 =====**

**===== (Scopo e attività) =====**

2.1 La Fondazione si ispira a principi evangelici di servizio alla persona, nello spirito di carità cristiana e solidarietà sociale, proponendosi di perseguire la finalità di arrecare benefici a persone svantaggiate in relazione alle loro condizioni fisiche, economiche, familiari e sociali.

2.2 Essa pertanto persegue, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire, in via prioritaria, presso il presidio socio-assistenziale disponibile, servizi a persone anziane, anche non autosufficienti, offrendo loro prestazioni di natura socio-assistenziale, sanitaria, alberghiera, riabilitativa, sia residenziale, semiresidenziale ed all'esterno sul territorio limitrofo, assicurando altresì la fruizione, se possibile, di assistenza spirituale, sostegno morale, animazione, attività culturali e di aggregazione sociale.

2.3 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di produzione o scambio di beni o servizi. =====

2.4 La Fondazione può inoltre esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale: =====

- locazione fondi rustici e beni immobili in genere; =====
- somministrazione di alimenti e bevande; =====
- attività alberghiera; =====
- attività di supporto alla domiciliarità (es. servizi assistenziali e infermieristici a domicilio, utilizzo della palestra per soggetti esterni, fornitura pasti a domicilio...); ==
- attività ricreative e di animazione all'esterno della struttura; =====
- apertura e/o gestione di attività commerciali dedicate agli anziani (es. bar, centri diurni). =====

Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi. =====

2.5 Per finanziare le attività istituzionali la Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

L'assistenza residenziale completa di tutti i servizi potrà svolgersi anche per periodi limitati eventualmente richiesti dagli utenti. =====

L'accesso ai servizi delle singole unità di offerta è disposto dalla Fondazione su richiesta degli interessati, secondo le modalità che saranno definite in apposito Regolamento. =====

L'Ente si prefigge di soddisfare, laddove gli strumenti e le risorse lo consentano, bisogni emergenti nello spirito di miglioramento della qualità dei servizi, di innovazione anche a persone non anziane. =====

Per assicurare continuità nel tempo la Fondazione dovrà tener presente la costante e rapida evoluzione sociale, pronta a modificare o adattare i propri interventi in modo adeguato alle mutate esigenze e necessità della società civile nella quale è inserita ed opera. =====

La Fondazione non farà discriminazioni di razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali. =====

Il corrispettivo dei servizi sarà garantito dal pagamento di una retta a copertura delle spese di organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi. Le norme interne regoleranno condizioni e modalità utili a praticare riduzioni di rette. =====

Gli scopi sono perseguiti nel rispetto dei programmi dell'Ente ispirandosi ai seguenti criteri di gestione: =====

- massima razionalizzazione dell'allocazione ed utilizzo delle risorse disponibili per un ottimale rapporto costi/benefici; =====
- ottimizzazione delle risorse umane ed attuazione del lavoro per obiettivi concordati con i responsabili dei servizi. =====

La Fondazione coopera con gli altri enti socio-assistenziali, la rete dei servizi, altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo socio-assistenziale al fine di realizzare un efficiente sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le indicazioni della normativa di riferimento. La Fondazione potrà pertanto sottoscrivere rapporti convenzionali con il sistema pubblico. =====

La Fondazione riconosce la funzione sociale del volontariato, ne favorisce l'apporto e l'utilizzo nell'interesse dei propri utenti. =====

=====  
=====  
**Art. 3**  
=====

=====  
**(Patrimonio)**  
=====

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da: =====

- fondo di dotazione indisponibile, costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, sito nel Comune di Garessio Corso Statuto, 34;
- patrimonio disponibile, costituito dagli altri beni immobili e mobili di proprietà della Fondazione; =====
- redditi derivati dal patrimonio della Fondazione, redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, proventi dell'attività di raccolta fondi, elargizioni e contributi ricevuti da terzi, eredità, lasciti, avanzi di gestione comunque denominati. =====

3.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

3.3 Il patrimonio della Fondazione si incrementa: =====

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; ==
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione; =====
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione; =====
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

3.4 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione. ===

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. =====

3.5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto. =====

=====  
**Art. 4**  
=====

=====  
**(Organi della Fondazione)**  
=====

Sono organi della Fondazione: =====

- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Presidente; =====
- il Vice Presidente; =====

- l'Organo di Controllo; =====

- il Revisore Legale. =====

===== **Art. 5** =====

===== *(Composizione del Consiglio di Amministrazione)* =====

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri compreso il Presidente; dura in carica cinque anni ed i relativi componenti possono essere riconfermati con interruzione di almeno un quinquennio dopo la prima riconferma. =====

Le nomine dei componenti avverranno come segue: due membri saranno nominati dal Comune di Garessio, un membro nominato dalla Diocesi di Mondovì, un membro nominato dalla Croce Bianca di Garessio ed un membro nominato dall'AUSER Garessio Valtanaro, quest'ultimo scelto tra soggetti residenti o domiciliati nel territorio comunale o limitrofi. =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e Vice Presidente. =====

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione. =====

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione viene meno per revoca per giusta causa deliberata dal Consiglio, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre volte, in assenza di giustificato motivo. =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione che cessino dalla carica nel corso del mandato saranno sostituiti dagli Enti deputati alla loro nomina. I consiglieri così nominati durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione. =====

===== **Art. 6** =====

===== *(Adunanze del Consiglio di Amministrazione)* =====

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, altresì, ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo di controllo. =====

L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione a cura della Segreteria che dovrà accertarsi della corretta ricezione, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione, ridotti a ventiquattro ore in casi di urgenza. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo, e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. =====

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere scelto dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che verbalizza i contenuti della riunione, fatti salvi i casi in cui la legge imponga, o il Consiglio ritenga necessario od opportuno, che tale compito sia svolto dal notaio. =====

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e custodito presso la sede della Fondazione. =====

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la le-

gittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento dei consiglieri e prende atto dei risultati delle votazioni. =====

E', in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Art. 7** =====

===== **(Competenze del Consiglio di Amministrazione)** =====

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione ed ha le seguenti competenze: =====

1. Delibera la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario; =====
2. Approva il Bilancio di Previsione ed il Conto Consultivo di Gestione con le relative relazioni; =====
3. Definisce i piani, gli obiettivi di qualità, i programmi di gestione ordinaria e straordinaria con ampi poteri di compiere tutti gli atti ritenuti importanti per le finalità istituzionali dell'Ente; =====
4. Delibera i regolamenti interni; =====
5. Delibera le tariffe per i servizi espletati dall'Ente; =====
6. Delibera l'accettazione o la rinuncia di lasciti, legati, donazioni, acquisti ed alienazione di immobili e relativi mobili e dispone in merito al corretto utilizzo dei proventi; =====
7. Delibera l'accensione di mutui, l'apposizione di ipoteche o altri vincoli patrimoniali; =====
8. Delibera in merito ad interventi su beni immobili riguardo a ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, nuove costruzioni e locazioni, approvandone i progetti nelle varie fasi; =====
9. Delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti; =====
10. Delibera la trasformazione, la fusione e la scissione; =====
11. Delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti; =====
12. Autorizza il Presidente a promuovere ed a resistere alle liti con potere di conciliare e transigere; =====
13. Delibera la nomina del Segretario/Direttore, ne stabilisce il trattamento giuridico-economico secondo quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti; =====
14. Delibera l'assunzione di personale dipendente; =====
15. Nomina l'Organo di Controllo e dispone la revoca dei suoi membri; =====
16. Delibera la nomina e l'eventuale revoca di un Revisore dei Conti; =====
17. Verifica la rispondenza dei risultati e della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. =====

Il Consiglio opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione. =====

Il Consiglio vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Ap-

plicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Il Consiglio può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

#### **Art. 8**

##### ***(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)***

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo le materie per le quali sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione di beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia necessario può assistere alla riunione il Revisore dei conti. Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, se opportuno, possono invitare alle riunioni esperti o consulenti sulle materie da trattare.

#### **Art. 9**

##### ***(Attribuzioni del Presidente)***

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Il Presidente:

1. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
2. Sottoscrive i contratti deliberati con persone, Enti ed Istituzioni;
3. Rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
4. Firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10**

##### ***(Il Direttore - Segretario)***

Il Direttore - Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. È responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in coordinamento e sotto la direzione del Presidente.

Il Direttore - Segretario collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione ed esprime valutazioni di ordine tecnico, al Consiglio di Amministrazione sugli atti suddetti. Spettano al

Direttore - Segretario tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della struttura ai sensi della D.g.r. Piemonte n. 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i. e tutte quelle indicate in apposito regolamento. =====

===== **Art. 11** =====

===== **(Organo di controllo)** =====

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117. =====

L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina. =====

In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre Controllori Effettivi a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. =====

In caso di nomina di un Controllore Unico può essere nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori possono essere nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi. =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di Controllo. =====

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: =====

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure: =====
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: =====
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. =====

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie: =====

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure: =====
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: =====
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. =====

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. =====

L'Organo di controllo: =====

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====
- può esercitare la revisione legale dei conti; =====
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-

che e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017. =====

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. =====

Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

===== **Art. 12** =====

===== ***(Revisore Legale dei conti)*** =====

Il revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117. =====

Se la revisione legale dei conti è affidata dal Consiglio di Amministrazione all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali, persona fisica o società di revisione, iscritti nell'apposito registro. =====

Il revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, dura in carica tanto quanto l'Organo di Controllo con possibilità di riconferma. =====

===== **Art. 13** =====

===== ***(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)*** =====

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno. =====

Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva un bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile. =====

Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio di Amministrazione predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile. =====

===== **Art. 14** =====

===== ***(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)*** =====

"La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.. In tale caso il patrimonio, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri enti del Terzo settore, aventi, preferibilmente sede ed operanti nel Comune di Gressio, e, ove non possibile, nel in ambito del territorio della Provincia di Cuneo. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e la sede della liquidazione." =====

===== **Art. 15** =====

===== ***(Norma finale)*** =====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge. =====

F.to Aldovardi Patrizia =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====

Certifico io sottoscritto VINCENZO PITINO, notaio in Carrù, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82.  
Consta in detto formato di 30 (trenta) pagine.  
Carrù, 21 novembre 2022  
Firmato digitalmente: VINCENZO PITINO Notaio